

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 161

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PREIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1994

Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195,
concernente divieto di finanziamento ai partiti

ONOREVOLI SENATORI. - I recenti fatti di «Tangentopoli» dai quali è emerso l'intreccio di politica ed affari danno lo spunto per riesaminare il significato stesso del finanziamento dei partiti e delle organizzazioni politiche e suggerisce una riflessione sul «chi» e sul «per qual motivo» debba o possa finanziarli.

Innanzitutto occorre riproporre la considerazione, magari ovvia ma essenziale, che l'attività politica in una società democratica deve esercitarsi mediante la libera associazione dei cittadini in movimenti ed in partiti per lo svolgimento di due funzioni essenziali ed insostituibili:

- a) quella di riunire quanti vogliono sostenere un'idea politica che li accomuni;
- b) quella di formare liste di candidati alle elezioni degli organi legislativi dello Stato e degli enti territoriali politico-amministrativi.

È poi altra considerazione da fare quella che è evidente che ogni associazione necessita di una organizzazione e che ogni organizzazione comporti dei costi economici.

La spesa per l'organizzazione dei partiti deve però contenersi entro i limiti della funzione propria della associazione politica e le finalità politiche non devono essere perseguite con strutture ingiustificatamente dilatate.

La burocratizzazione delle organizzazioni politiche ha infatti innescato un meccanismo perverso di intrecci tra politica e denaro, tra mezzi e scopi, ha alterato il collegamento dei partiti con i cittadini, ha causato la degenerazione dei rapporti tra partiti ed istituzioni pubbliche, ed ha dato luogo a quel fenomeno definibile col termine dispregiativo di partitocrazia.

Essendo quindi evidente che l'attività politica ha dei costi economici, occorre che tali costi vengano coperti in modo adeguato ma con chiarezza e trasparenza.

È perciò opportuno che i finanziamenti avvengano «alla luce del sole», non solo per quanto attiene alle modalità di erogazione, ma anche per quanto attiene alle motivazioni intime, seppur oggettivamente apprezzabili, del soggetto erogatore.

Ecco allora che la prima risorsa da mettere a frutto è quella che nasce dal contributo degli associati (col pagamento delle tessere e con prestazioni di opere) e la vera energia che deve muovere l'organizzazione politica è quella del volontariato.

Quindi, prima di tutto, le organizzazioni politiche devono essere finanziate da persone fisiche, «privati cittadini».

In considerazione poi dell'interesse collettivo è ragionevole che l'attività delle organizzazioni politiche sia sostenuta anche da contributi dello Stato, al fine di consentire l'efficace partecipazione anche di chi ha scarsi mezzi economici.

È invece da escludersi che il finanziamento ai partiti venga effettuato da parte di imprese commerciali e segnatamente da società commerciali, di persone come di capitali, così come da parte di imprese agrarie, di associazioni di professionisti e di tutte le altre forme di associazioni e fondazioni che abbiano finalità proprie diverse da quelle meramente politiche.

Se è comprensibile che una persona fisica possa aver simpatie politiche ed è plausibile che la stessa possa decidere di dedicare alla politica energie e denari per finanziare la formazione politica preferita, non altrettanto è accettabile che una impresa commerciale, specialmente se societaria, finanzi un partito politico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Liberissimi i singoli cittadini di dare soldi a chi vogliono per finalità lecite politiche, culturali e quanto altro; non si consenta invece agli imprenditori in quanto tali di mescolare gli investimenti dell'impresa con gli «investimenti» nella politica e nelle organizzazioni politiche che curano l'amministrazione degli enti pubblici.

È di tutta evidenza che associazioni politiche ed associazioni commerciali non debbano intrecciarsi, dal momento che le

diverse loro finalità (di gestione della cosa pubblica, le prime; di perseguimento del lucro privato, le seconde) possono portare ad un insano ed inopportuno conflitto di interessi.

Se l'impresa commerciale ha per sua natura scopo di lucro, perchè mai dovrebbe finanziare un partito politico?

Tanto più chiare sono le finalità della contribuzione al partito, altrettanto minori saranno le occasioni di corruzione!

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di loro consorzi, di società con partecipazione di capitale pubblico, di società commerciali ed agricole e di associazioni di professionisti, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.

2. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nel comma 1 è punito, per ciò solo, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge».